

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0387/2001**

8 novembre 2001

**\*\*\***

## **RACCOMANDAZIONE**

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (8220/2001 – COM(2001) 184 – C5-0381/2001 – 2001/0092(AVC))

Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

Relatore: Hugues Martin

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI.....	10

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 12 luglio 2001 il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (8220/2001 – COM(2001) 184 – 2001/0092(AVC)).

Nella seduta del 3 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, nonché a tutte le commissioni interessate (C5-0381/2001).

Nella riunione del 23 settembre 1999 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa aveva nominato relatore Hugues Martin.

Nelle riunioni del 16 ottobre e 6 novembre 2001 ha esaminato la proposta di decisione del Consiglio e il progetto di raccomandazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente), Baroness Nicholson of Winterbourne (vicepresidente), Catherine Lalumière (vicepresidente), Hugues Martin (relatore), Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, Andre Brie, John Walls Cushman, Rosa M. Díez González, Robert J.E. Evans (in sostituzione di Jan Marinus Wiersma, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Giovanni Claudio Fava (in sostituzione di Klaus Hänsch), Per Gahrton, Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Glenys E. Kinnock (in sostituzione di Magdalene Hoff), Cecilia Malmström (in sostituzione di Pere Esteve), Pedro Marset Campos, Linda McAvan, Philippe Morillon, Sami Naïr, Arie M. Oostlander, Reino Kalervo Paasilinna (in sostituzione di Emilio Menéndez del Valle), Doris Pack (in sostituzione di The Lord Bethell), Hans-Gert Poettering, Jacques F. Poos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Amalia Sartori, Elisabeth Schroedter, Patsy Sörensen (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit), Ioannis Souladakis, Hannes Swoboda, Geoffrey Van Orden, Demetrio Volcic (in sostituzione di Pasqualina Napoletano), Matti Wuori e Christos Zacharakis.

Il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni è allegato alla presente raccomandazione; la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 20 giugno 2001 di non esprimere parere.

La raccomandazione è stata depositata l'8 novembre 2001.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (8220/2001 – COM(2001) 184 – C5-0381/2001 – 2001/0092(AVC))**

**(Procedura del parere conforme)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2001) 184<sup>1</sup>),
  - visto il progetto di accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (8220/2001),
  - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0381/2001),
  - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0387/2000),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica araba d'Egitto.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE

### 1. Introduzione

A livello geopolitico l'Egitto, firmatario di un trattato di pace con Israele nel 1979 e primo paese arabo a stringere relazioni diplomatiche con lo Stato ebreo nel gennaio 1982, deve essere considerato innanzitutto come un paese amico nella turbolenta regione del Medio Oriente; tanto più che da allora l'Egitto continua a svolgere un ruolo di moderatore nel processo di pace della regione. Indipendente dal 1922 l'Egitto, con i suoi 58 milioni di abitanti, rappresenta uno dei maggiori mercati del bacino mediterraneo. La Costituzione dell'11 settembre 1971, promulgata sotto la presidenza di Sadat (1970-1981), proclama la Repubblica araba d'Egitto quale "Stato socialista democratico", di religione islamica e di lingua nazionale araba. La "fonte principale della legislazione" (articolo 2) è la giurisprudenza islamica (la charia); la Costituzione stabilisce che la sovranità spetta unicamente al popolo, definito parte della "nazione araba". L'Egitto ha un parlamento bicamerale, composto da una camera bassa, l'Assemblea del popolo, e una camera alta, la *Choura* o Consiglio consultivo. Il potere di controllo del parlamento è notevolmente ridotto, principalmente per quel che concerne la sicurezza nazionale; la vigente legislazione d'urgenza permette infatti al presidente di aggirare l'attività parlamentare. A tutt'oggi il governo continua a svolgere la sua attività sotto il regime dello stato d'emergenza dichiarato nel 1981, quando Sadat fu assassinato. Lo stato d'emergenza consente di ridurre la formazione di partiti politici e limitarne l'attività e di censurare la stampa dell'opposizione.

### 2. Un partenariato privilegiato

Le relazioni tra la Comunità e l'Egitto sono tra le più antiche del bacino mediterranea, il primo accordo di cooperazione risale infatti al 1972. L'UE è tra i primi partner commerciali dell'Egitto; il volume delle esportazioni si attesta al 32%, quello delle importazioni al 42%. L'Egitto era il maggior beneficiario dei fondi stanziati nel quadro del programma MEDA I, con 686 milioni di euro per il periodo 1996-1999 (in impegni) e tale posizione privilegiata dovrebbe proseguire nel quadro di MEDA II grazie all'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Da parte sua, l'Egitto è un partner fondamentale per l'Europa nel garantire lo sviluppo della stabilità politica, economica e sociale del Medio Oriente.

### 3. I negoziati

Il Consiglio ha terminato le sue direttive di negoziato nel dicembre 1994, sette anni fa; la Commissione ha ufficialmente avviato i negoziati nel gennaio 1995, negoziati durati quattro anni e mezzo e portati a termine dopo dieci revisioni dei testi e un pacchetto finale a conclusione dei negoziati, pacchetto approvato dal Consiglio "affari generali" il 21 giugno 1999. L'accordo è stato tuttavia siglato a distanza di 18 mesi a causa di dissensi interni al governo egiziano. Il progetto finale è stato siglato dalle due parti il 26 gennaio 2001 e poi ufficialmente firmato il 25 giugno 2001 a Lussemburgo.

### 4. L'accordo di associazione

Il nuovo accordo entrerà in vigore dopo la ratifica dei quindici Stati membri dell'UE e della Repubblica araba d'Egitto. Tale accordo appartiene ad una *nuova generazione di accordi d'associazione* e, come tutti gli accordi d'associazione bilaterali negoziati dal 1995 in poi con un partner del bacino mediterraneo, il presente accordo costituisce il vero motore del dispositivo istituito con il processo di Barcellona. Esso permette di raggruppare in un solo strumento :

- i vari aspetti della cooperazione euromediterranea che sono già stati oggetto di accordo, quali le relazioni commerciali, l'assistenza finanziaria e la cooperazione istituzionale;
- taluni dei nuovi contenuti previsti nel quadro del processo di Barcellona, essenziali per un reale partenariato, il dialogo politico, la politica sociale, culturale e migratoria.

### **L'aspetto politico**

L'affermazione della dimensione politica rappresenta indubbiamente l'elemento chiave dei nuovi accordi euromediterranei. Tale affermazione si articola in due punti; il primo riguarda l'inserimento, come previsto dall'articolo 2, del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici come "elemento essenziale" dell'accordo tra l'UE e l'Egitto e la cui violazione può comportare la sospensione dell'accordo stesso. Il secondo punto concerne l'istituzione di un dialogo politico metodico che si svolge essenzialmente nel contesto del consiglio d'associazione. Tale dialogo verte su tutti i temi che presentano un interesse comune per le parti, e consentirà pertanto, in presenza della volontà politica, all'Europa di arricchire la sua politica mediterranea con un attore essenziale quale l'Egitto, e all'Egitto di rafforzare il suo status di interlocutore privilegiato sia a livello regionale che a livello internazionale. Tuttavia, benché l'accordo preveda al suo paragrafo 2 del punto 5 l'istituzione di un dialogo tra il Parlamento europeo e l'Assemblea del popolo dell'Egitto, è da lamentare la mancanza di riferimenti istituzionali più precisi, come pure l'assenza di qualsiasi riferimento al ruolo della società civile in relazione con l'accordo.

### **L'aspetto economico**

L'obiettivo delineato in occasione della conferenza di Barcellona del 1995 di instaurare progressivamente un'area di libero scambio nel Mediterraneo, permane un obiettivo a lungo termine che include tutti gli accordi di associazione dell'area. Conformemente al periodo massimo consentito dalle norme dell'OMC, è prevista un'area di libero scambio transitoria di dodici anni soggetta a fasi, appunto, di transizione, a clausole di salvaguardia e a misure di tutela in casi determinati quali le industrie nascenti o in corso di ristrutturazione. Rispetto agli accordi precedenti, nel nuovo accordo le concessioni divengono reciproche per i prodotti industriali e il settore dei servizi (l'accordo riguarda in particolare il diritto di stabilimento e la liberalizzazione della fornitura di servizi) laddove il sistema delle quote permane per i prodotti agricoli. È tuttavia utile rilevare che le parti hanno la possibilità, in seno al consiglio d'associazione, di accordarsi su delle concessioni reciproche per i singoli casi, e che l'articolo 15 prevede un riesame della situazione nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo effettuato allo scopo di pervenire ad una maggiore liberalizzazione. Nel quadro dell'accordo è previsto un sostegno finanziario e tecnico di accompagnamento delle riforme indispensabili che verranno attuate in Egitto al fine di permettere al paese di prepararsi all'impatto della liberalizzazione delle proprie relazioni economiche con l'Unione europea. La cooperazione in tale settore mira ad appoggiare in via prioritaria la modernizzazione dell'economia (cooperazione industriale, servizi finanziari, ecc.), il rimodernamento delle infrastrutture istituzionali quali il ravvicinamento delle legislazioni, delle norme, dei dati statistici e degli apparati doganali e la promozione degli investimenti. La cooperazione e il supporto tecnico devono essere considerate alla stregua di misure di accompagnamento; esse evidentemente non

sostituiranno le riforme profonde dell'economia egiziana, le quali rappresenteranno lo specchio della volontà politica e infonderanno la credibilità economica necessaria per attirare gli investitori stranieri.

### **Gli organi istituiti: consiglio d'associazione e comitato d'associazione**

L'accordo d'associazione prevede la creazione dei due organi summenzionati. Il consiglio d'associazione si riunisce per lo meno una volta l'anno a livello ministeriale ed è composto, da una parte, da membri del Consiglio e della Commissione e, dall'altra, da membri del governo egiziano. Detiene il potere decisionale (le sue decisioni assumono carattere vincolante) e determina il quadro del dialogo politico metodico. Entrambe le parti possono rivolgersi al consiglio di associazione per i casi di diversa interpretazione o applicazione dell'accordo, ed esso può prendere una decisione che assume carattere vincolante. In caso di disaccordo, la disputa può essere portata dinanzi a un pannello di tre arbitri, nominati uno dal consiglio d'associazione e gli altri due dalle parti. La Comunità e gli Stati membri sono considerati una parte. Il comitato di associazione si riunisce a livello di funzionari ed ha il compito di seguire l'applicazione dell'accordo e di preparare le riunioni del consiglio d'associazione.

## **CONCLUSIONI**

In base alle considerazioni di cui sopra, il relatore presenta alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa le seguenti conclusioni :

1. L'accordo d'associazione proposto tra l'Unione europea e l'Egitto riveste un'**importanza eccezionale**. Da un lato perché esso costituisce uno degli elementi chiave del nuovo partenariato euromediterraneo concordato nel quadro del processo di Barcellona, e dall'altro in quanto il nuovo accordo persegue degli obiettivi all'altezza delle ambizioni dell'Unione: un dialogo politico istituzionalizzato ed un impegno reciproco in favore della democrazia e dei diritti dell'uomo, la determinazione delle condizioni per una liberalizzazione progressiva degli scambi di beni, servizi e capitali, lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, il contributo allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e la propulsione della cooperazione a livello regionale e in altri settori d'interesse reciproco.
2. A differenza del precedente accordo datato 18 gennaio 1977, il nuovo accordo d'associazione con l'Egitto include una **clausola democratica** (articolo 3), che è in pratica un elemento essenziale dell'accordo. Si prospetta tuttavia necessario, per assicurare un controllo adeguato e più rigoroso del rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE e in Egitto, che nel contesto dei lavori del consiglio d'associazione e del comitato istituiti dal nuovo accordo, **venga prestata un'attenzione particolare a tale questione** e che il Parlamento ne venga debitamente informato. A tale proposito sarebbe necessario elaborare una **relazione annuale sui diritti dell'uomo** che potrebbe essere esaminata nel contesto interparlamentare summenzionato.
3. Per quel che concerne l'aspetto politico del nuovo accordo, si raccomanda di **rafforzare il dialogo politico bilaterale e ampliare il ventaglio dei temi politici da trattare**, al fine di contribuire ad una piena democratizzazione del sistema politico egiziano. È indispensabile soprattutto che la nuova agenda politica comprenda altri temi quali la prevenzione dei conflitti, la riforma del sistema delle Nazioni Unite, la lotta contro il terrorismo, la



promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto, la questione ambientale, le questioni della migrazione e della cooperazione in materia di affari interni, giustizia, ecc.

4. È disdicevole che il nuovo accordo non abbia espressamente istituito una commissione parlamentare mista al fine di garantire l'**esame democratico del nuovo accordo**. Il semplice riferimento al dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea del popolo dell'Egitto appare lapalissianamente insufficiente.
5. È inoltre disdicevole che tra gli strumenti di dialogo politico previsti dall'accordo **non vi sia alcun riferimento alla partecipazione della società civile** (organizzazioni civili, sindacali, dei datori di lavoro, ONG, ecc.).
6. Per finire, oltre alla cooperazione economica e tecnica, nell'esercizio della **valutazione dell'accordo di associazione** devono essere presi in considerazione altri criteri quali il rispetto dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione, la libertà di coscienza e di professione religiosa. Va rammentato che la religione di stato è l'Islam, tuttavia nella Repubblica araba d'Egitto esiste una comunità di vari milioni di persone che non beneficiano, di fatto, degli stessi diritti del resto della popolazione; le differenze si manifestano ad esempio nell'esercizio delle funzioni amministrative, politiche, giuridiche o militari.
7. In considerazione di quanto sopra, il relatore raccomanda che venga espresso un **parere conforme** sulla proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione relativa alla conclusione di un accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

24 ottobre 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea  
(8220/2001 - COM(2001)184- C5-381/2001- 2001/0092(AVC))

Relatore per parere: Jorge Salvador Hernández Mollar

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere Jorge Salvador Hernández Mollar.

Nelle riunioni del 9 ottobre 2001 e 22 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Bernd Posselt (vicepresidente), Jorge Salvador Hernández Mollar (relatore per parere), Niall Andrews, Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Glyn Ford (in sostituzione di Adeline Hazan), Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Gerhard Schmid), Daniel J. Hannan, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Luís Marinho (in sostituzione di Martin Schulz), Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Enrico Ferri), Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Hubert Pirker), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Martine Roure (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Agnes Schierhuber (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Patsy Sørensen, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (in sostituzione di Bertel Haarder, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke), Anne E.M. Van Lancker (in sostituzione di Joke Swiebel), Gianni Vattimo e Christian Ulrik von Boetticher.

## **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

### **I. LE SFIDE PER LA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE AI PAESI DEL MEDITERRANEO MERIDIONALE**

Le disparità di sviluppo tra il nord e il sud del Mediterraneo, invece di diminuire, aumentano, ragione per cui il Mediterraneo rimane e rimarrà ancora per lunghi anni una zona di potenziale turbolenza.

Le sfide a cui la politica dell'Unione europea deve far fronte in relazione ai paesi del bacino meridionale del Mediterraneo sono essenzialmente di tre tipi:

#### **a) Culturali**

E' indubbio che la coesistenza tra il mondo giudeo cristiano e il mondo arabo islamico non è mai stata semplice; tuttavia, a partire dagli anni '90, i contrasti si sono accentuati: una parte del mondo islamico ha ceduto alla tentazione di una politica troppo particolaristica, mentre una parte dell'opinione occidentale ha seguito un'evoluzione simmetrica che conduce al razzismo e alla xenofobia.

Il sorgere di questo antagonismo costituisce una minaccia per la pace tra gli Stati, ma anche per la pace civile e per la democrazia.

#### **b) Economiche**

I paesi del bacino meridionale del Mediterraneo non sono stati capaci di costruire una regione economica emergente, come hanno fatto i paesi del Sud-Est asiatico o alcuni paesi latino-americani. L'Unione del Magreb arabo, creata nel 1989, non ha corrisposto alle speranze in essa riposte. Le economie di questi paesi sono cresciute scarsamente, salvo nei casi di Israele e della Turchia, mentre al contrario i tassi di natalità sono assai elevati. Questa situazione si traduce in un'enorme pressione migratoria alle porte dell'Europa, mentre d'altro lato rappresenta un importante mercato potenziale per l'economia comunitaria.

#### **c) Relative alla sicurezza**

La regione è flagellata da conflitti tra Stati, in alcuni casi, e da lotte civili interne, in altri. Alcuni conflitti sono endemici dalla fine della Seconda guerra mondiale, mentre altri sono recenti: l'Iraq e l'Iran sono emersi alla periferia della regione come nuove potenze. Tutto ciò mette in pericolo la sicurezza dei paesi del Mediterraneo meridionale e, di conseguenza, di quelli europei. Ciò nonostante, l'Unione europea ha mantenuto un atteggiamento indifferente o impotente in relazione a questi conflitti.

### **II. IL NUOVO DIALOGO EUROMEDITERRANEO**

A partire dall'anno 1995 la politica mediterranea dell'Unione europea ha subito cambiamenti radicali. Si pretende che tale politica non sia patrimonio esclusivo e individuale di ciascuno dei paesi europei del bacino mediterraneo, ma bensì appartenga all'insieme dell'Unione: ci si augura allora che essa giunga a rivestire la stessa importanza della politica dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Si può affermare con certezza che l'atto di fondazione del nuovo dialogo euromediterraneo è stata la Dichiarazione di Barcellona, approvata dalla prima Conferenza euromediterranea

svoltasi in questa città il 27 e 28 novembre 1995.

Tale dialogo si distingue da tutti gli altri tentativi per il suo ambito geografico, poiché comprende i 15 Stati membri dell'Unione e 12 paesi terzi del Mediterraneo meridionale. Non vi partecipano né la Libia né l'Autorità palestinese.

La Dichiarazione di Barcellona ha definito chiaramente i tre aspetti o obiettivi essenziali di un'associazione che si vuole globale, in risposta alle sfide attuali:

a) L'aspetto politico e relativo alla sicurezza

Occorre istituire uno "spazio comune di pace e sicurezza", attraverso l'elaborazione di un vasto programma che comprenda tanto la politica interna di questi paesi quanto quella esterna, prestando particolare attenzione alla necessità di un'organizzazione democratica e al rispetto dei diritti dell'uomo. Si cita la possibilità di arrivare, nel lungo periodo, ad un "partenariato euromediterraneo".

b) L'aspetto economico e finanziario

In questo ambito si rompe con la precedente politica delle preferenze commerciali, e si fissa l'anno 2010 come la data obiettivo per la creazione di una zona di libero scambio industriale: l'obiettivo consiste nel creare una zona integrata tanto nella sua dimensione sud-sud come in quella nord-sud. Per attenuare gli effetti economici e sociali, si prevede un notevole aiuto finanziario a titolo della cooperazione allo sviluppo di questi paesi.

c) L'aspetto sociale, culturale e umano

L'obiettivo consiste nel favorire la comprensione tra le culture e gli scambi tra le società civili, nonché una cooperazione con l'obiettivo di alleviare la pressione migratoria.

### **III. GLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE**

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati l'Unione ha previsto due meccanismi:

a) gli accordi di associazione, conclusi tra l'Unione e ciascuno dei paesi del Mediterraneo meridionale, che devono programmare la liberalizzazione degli scambi, organizzare la cooperazione bilaterale e istituzionalizzare il dialogo politico;

b) il programma MEDA, il quale prevede una cooperazione tecnica ed economica, e deve finanziare e regolare gli squilibri che possono derivare dalla creazione della zona di libero scambio.

Gli accordi di associazione devono costituire il motore del dialogo euromediterraneo.

L'insieme della politica comunitaria deve articolarsi attraverso di essi, sia che si tratti del dialogo politico, del libero scambio o della cooperazione.

Gli accordi di associazione costituiscono inoltre un elemento di flessibilità, poiché offrono a ciascun socio la possibilità di progredire secondo il suo ritmo, conservando tuttavia la medesima qualità nelle sue relazioni bilaterali con l'Unione.

Il contenuto degli accordi presenta varie dimensioni:

#### a) Politica

Il quadro del dialogo politico si svolge essenzialmente attraverso il Consiglio di associazione, che riunisce una volta all'anno i Ministri degli affari esteri di 27 paesi (15+12); ciascun accordo comporta parimenti una clausola sospensiva, la quale sancisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici costituisce un elemento essenziale, la cui violazione potrebbe comportare la denuncia e la sospensione dell'accordo.

#### b) Commerciale

Nella prospettiva della creazione di una zona di libero scambio si prevedono l'eliminazione delle tariffe doganali, la realizzazione di investimenti, la cooperazione in materia economica, sociale, culturale, ecc.

#### c) Istituzionale

Questa dimensione si articola intorno a due organi:

- il Consiglio di associazione, che si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale, e
- il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari ed è responsabile dell'applicazione dell'accordo.

### **IV. L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE EUROMEDITERRANEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE, I LORO STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**

Occorre deplorare vivamente il fatto che il bilancio degli accordi euro-mediterranei a tutt'oggi stipulati sia così povero di risultati: soltanto l'accordo di associazione con la Tunisia è entrato in vigore; tre accordi sono stati firmati con Israele, il Marocco e la Giordania, ma non sono in vigore; altre tre accordi – con il Libano, l'Algeria e la Siria – sono in corso di negoziazione.

Il presente accordo di associazione con l'Egitto costituisce pertanto un motivo di soddisfazione, tenendo conto inoltre delle dimensioni e dell'importanza di un paese così famoso nella storia dell'umanità.

L'accordo si conforma allo schema classico degli accordi ispirati alla succitata Dichiarazione di Barcellona del 1995, e si compone di 92 articoli raggruppati in otto titoli, a loro volta suddivisi in capitoli; cinque protocolli e sei allegati formano altresì parte integrante dell'accordo, il quale è infine seguito da otto dichiarazioni.

Una volta entrato in vigore, il presente accordo sostituirà l'accordo di cooperazione tra la Repubblica d'Egitto e le Comunità europee firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Il relatore per parere, in considerazione del contenuto dell'accordo, ha limitato la propria analisi concentrandosi sulle materie che rientrano nell'ambito di competenza della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

In primo luogo, il considerando 3 rileva l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e delle libertà politiche – tema che ritorna nell'articolo 2 come elemento fondamentale dello stesso.

Il paragrafo 2 dell'articolo 55 prevede l'instaurazione di un'assistenza reciproca tra le parti per quanto riguarda la lotta contro il traffico di droga e il riciclaggio del denaro sporco.

L'articolo 57 è dedicato esclusivamente alla lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, e l'articolo 58 alla lotta contro la droga.

L'articolo 59 riguarda la lotta contro il terrorismo.

L'articolo 63 istituisce, tra l'altro, un dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro delle comunità di immigrati, sull'emigrazione e sull'immigrazione clandestina.

La lettera d) del paragrafo 3 del medesimo articolo sancisce l'esigenza di promuovere la parità di trattamento tra i cittadini egiziani e quelli comunitari, nonché lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

L'articolo 65 prevede misure volte a ridurre la pressione migratoria e a promuovere il ruolo della donna nell'ambito dello sviluppo economico e sociale.

Il capitolo 2 del titolo VI (articoli 68, 69 e 70) è interamente dedicato a regolamentare la cooperazione necessaria per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina, e istituisce il principio della riammissione da parte delle Parti contraenti dei rispettivi cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

E' importante sottolineare il contenuto di questi articoli, che il relatore per parere valuta in maniera molto positiva. Uno degli scogli incontrati durante i lunghi anni della negoziazione dell'accordo, iniziata nel gennaio 1995, consisteva precisamente nel principio della riammissione dei propri cittadini da parte degli Stati.

Di conseguenza, il relatore per parere si compiace con i negoziatori, i quali sono stati capaci di superare tante difficoltà. Tuttavia, egli critica il fatto che la questione della riammissione dei cittadini di paesi terzi sia rimasta in sospeso.

All'articolo 72 concernente la cooperazione finanziaria, nel settimo trattino si fa riferimento alle misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.

L'articolo 81 prevede l'adozione di misure utili ad agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana, e l'articolo 84 mira a impedire le discriminazioni dei cittadini e delle imprese delle Parti contraenti.

Infine, delle otto dichiarazioni comuni allegate all'accordo è opportuno rilevare la prima, concernente la lotta contro il terrorismo, la settima, relativa al rilascio di visti, e l'ottava, sulla protezione dei dati.

Queste dichiarazioni rivestono un notevole valore politico, ma non comportano un vincolo giuridico tra le Parti contraenti poiché non costituiscono parte integrante dell'accordo, come invece fanno i 5 protocolli e i 6 allegati in virtù dell'articolo 87.

Questi dati di fatto giustificano le critiche rivolte dal relatore per parere alle succitate dichiarazioni concernenti materie tanto importanti come la lotta contro il terrorismo, il rilascio

di visti e la protezione dei dati.

Per le ragioni suesposte, il relatore per parere chiede alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni di approvare le seguenti

## CONCLUSIONI

1. L'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto comporta per l'Unione europea un passo avanti molto importante nelle relazioni con questo paese.
2. L'accordo di associazione rappresenta un progresso essenziale nel riequilibrio generale della politica dell'Unione e costituisce uno degli elementi più rilevanti della nuova strategia euromediterranea avviata con la Dichiarazione di Barcellona, approvata al termine della Conferenza svoltasi in questa città il 27 e 28 novembre 1995.
3. Riconosce la necessità delle misure previste e valuta assai positivamente il contenuto globale dell'accordo.
4. Si compiace del fatto che all'articolo 2 si sia inserita la clausola che impone il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici; reputa tuttavia che siano necessari molti più sforzi e attenzione affinché tali diritti vengano rispettati nella pratica.
5. Chiede alla Commissione ed al Consiglio di esprimere alle istituzioni egiziane la profonda preoccupazione che ha suscitato a livello comunitario l'arresto di 52 cittadini egiziani a causa dei loro orientamenti sessuali, di controllare da vicino il destino di tali persone, e di avviare misure progressive e adeguate affinché i diritti di tali persone vengano rispettati, conformemente alla legislazione internazionale sui diritti dell'uomo.
6. Appoggia senza riserve e si compiace dell'istituzione, in virtù dell'accordo, di un dialogo politico regolare e costante.
7. Sottolinea l'importanza delle misure previste per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina, che comprendono tra l'altro misure supplementari di cooperazione finanziaria.
8. Accoglie con soddisfazione l'inserimento nell'accordo del principio della riammissione da parte delle Parti contraenti dei rispettivi cittadini che si trovano illegalmente nel territorio dell'altra Parte contraente.
9. Deplora il fatto che non si siano previste misure concrete concernenti la riammissione di cittadini di paesi terzi.
10. Valuta assai favorevolmente le disposizioni relative alla lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro sporco, benché critichi la mancanza di misure concrete di

applicazione.

11. Esprime fondate riserve in merito all'attuabilità della dichiarazione comune 1, relativa al dialogo politico in materia di lotta contro il terrorismo, che rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare per l'umanità nel XXI secolo.
12. Critica altresì l'inserimento di materie così importanti come quelle relative al rilascio di visti e alla protezione dei dati soltanto nelle dichiarazioni comuni nn. 7 e 8, che non sono giuridicamente vincolanti.
13. Si aspetta che il presente accordo agevoli i progressi nella lotta contro ogni forma di discriminazione per motivi di razza, origine etnica, religione o credenze, disabilità, età, nonché nell'ambito lavorativo e ribadisce che deve essere prestata attenzione alla lotta alla discriminazione basata su motivi di genere o orientamento sessuale.
14. Appoggia tutte le misure previste per promuovere il ruolo della donna nell'ambito dello sviluppo economico e sociale.
15. Chiede di conseguenza alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, competente per il merito, di raccomandare al Parlamento europeo di emettere un parere conforme favorevole, a norma delle disposizioni dell'articolo 300 del trattato CE, nel suo progetto di raccomandazione sulla conclusione di un accordo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto.